CAMERA DEI DEPUTATI N. 3065

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA MALFA, DEL PENNINO, DE CAROLIS, CASTAGNETTI GUGLIELMO, FIRPO, MARTINO, MEDRI, PELLICANÒ

Presentata il 28 luglio 1988

Norme per la tutela del bacino del Po

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. L'importanza del bacino idrografico del Po (già individuato nella sua dimensione dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 89 e 91) non ha bisogno di essere sottolineata. Al di là di dati più completi si tratta di un'area che rappresenta circa un quarto della superficie complessiva del paese (75.000 chilometri quadrati) e poco meno di un terzo della popolazione: un'area che contiene un quarto delle terre coltivate (con 1,5 milioni di ettari irrigui), metà di tutti gli allevamenti bovini e suini, la metà delle industrie manifatturiere; si contano inoltre 270 centrali idroelettriche e 6 termoelettriche. La pressione antropica è di circa 20 milioni di abitanti pari a un carico inquinante complessivo di circa 500 milioni di abitanti equivalenti. Le implicazioni fisiche, chimiche e biologiche sono evidenti.

2. Dal punto di vista delle competenze istituzionali, le regioni interessate sono otto: quattro rivierasche (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto) e quattro non direttamente affacciate sul fiume (Val d'Aosta, Liguria, Toscana, Trentino-Alto Adige). Si tratta di gran lunga del più esteso fra i « bacini idrografici a carattere interregionale ». Le province coinvolte sono undici.

3. La tutela ambientale del bacino idrografico di un fiume comprende aspetti assai vari: regimazione delle acque, difesa del suolo, difesa dall'inquina-

mento, protezione della flora e della fauna, e, inoltre, tutti quelli « strumentali » a quelli appena citati: monitoraggio, informazioni, studi e ricerche, progettazione. Essa necessita perciò di una visione globale e di medio-lungo periodo.

4. A parte l'attuale mancanza di una legge quadro sui parchi (più di una proposta è stata presentata in Parlamento in questa legislatura, fra cui quella repubblicana) e di una legge quadro sul regime dei suoli, è un dato di fatto che le competenze in ordine al perseguimento dei due obiettivi fondamentali della regimazione e della lotta contro l'inquinamento, quali risultano definiti dalla vigente normativa (legge n. 735 del 12 luglio 1956, modificata dalla legge n. 240 del 18 marzo 1958, e dalla legge 10 ottobre 1962, n. 1484 sul Magistrato del Po; legge Merli n. 319 del 10 maggio 1976, con proroghe varie; il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 alle Regioni; legge n. 349 dell'8 luglio 1986, sull'istituzione del Ministero dell'ambiente) risultano ripartite fra una molteplicità di soggetti istituzionali.

5. Vi è un consenso unanime sul fatto che la ripartizione di competenza di cui sopra è nel caso del bacino del Po particolarmente complessa per la presenza delle otto regioni interessate, per cui si sovrappongono: competenze del Ministero dell'ambiente, competenze del Ministero dei lavori pubblici attraverso il Magistrato del Po, competenze del Ministero della sanità, competenze di otto regioni, competenze di undici province e competenze dei comuni (che spesso operano attraverso consorzi).

D'altra parte sono in grado di influire « a monte » sulle condizioni del bacino del Po (come di qualsiasi altro), sotto il profilo dell'inquinamento, altre amministrazioni: dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Che la protezione di un intero bacino idrografico consigli l'individuazione di un assetto istituzionale in grado di assicurare condizioni minime di intervento coordinato e programmato appare nozione perfino ovvia data la complementarietà dell'insieme: le condizioni dell'asta fluviale principale dipendono solo in parte dal suo assetto e dagli scarichi diretti, mentre dipendono in larga misura dagli apporti dei diversi affluenti, dunque dalle condizioni dei relativi singoli bacini e sub-bacini. Le condizioni a valle sono largamente determinate dalle condizioni a monte. Ciò rende un intervento coordinato particolarmente necessario: tanto più in situazioni che presuppongono inevitabilmente la limitatezza delle risorse disponibili, il cui impiego andrà disposto secondo precise e ragionevoli priorità. Tutto ciò senza contare le capacità progettuali e programmatorie, invero assai modeste, di quelle numerose amministrazioni che si sono dotate di complessi e costosi impianti di depurazione senza peraltro avere nel contempo assicurato le strutture fisiche di collegamento con essi degli scarichi esistenti.

7. Vi è, infine, un fondamentale problema di risorse finanziarie, al quale solo recentissimamente si è cominciato a far fronte. Le amministrazioni regionali e locali non possono solo riproporre superficiali lamentele sulla limitatezza dei fondi trasferiti: le realtà regionali attraversate dal Po e comunque interessate dal suo bacino rappresentano senza ombra di dubbio le aree più prospere e sviluppate del paese, la maggior parte delle quali godono di livelli di vita e anche di reddito che lo pongono senza problemi nella media europea (e in qualche caso anche al di sopra di essa). Di qui l'opportunità di consentire forme di raccolta delle risorse nell'ambito dell'area considerata.

8. Più che in altri ambiti, allora, il problema che abbiamo davanti è costituito dalla necessità di apprestare gli strumenti istituzionali in grado di assicurare l'adeguato soddisfacimento delle seguenti funzioni: pianificazione, coordinamento, ripartizione delle risorse in base ai piani, realizzazione puntuale dei piani, reperimento delle risorse finanziarie.

9. Altri ordinamenti si sono da tempo confrontati con esigenze di tipo sostanzialmente analogo. Com'è naturale cia-

scun sistema le ha risolte a modo proprio: cioè in coerenza con le proprie impostazioni istituzionali di fondo.

Va osservato che si sono affermati per lo più modelli che prevedono apposite « autorità », « enti » o « agenzie » dotati di ampi poteri come momenti di necessario coordinamento non solo operativo (si pensi alle « Regional Water Authorities » inglesi; alle « compagnie » francesi, delle vere e proprie società a capitale in parte pubblico, in parte privato; per non parlare della celeberrima « Tennessee Valley Authority » negli Stati Uniti).

10. Nel caso del bacino del Po, una volta identificate con chiarezza e in modo analitico le funzioni che devono essere assolte, si tratta di individuare quali fra queste si ritiene debbano essere affidate a momenti di coordinamento e quali, invece, possono restare affidate alle amministrazioni attualmente competenti. Dopo di che il momento successivo è quello in cui determinare l'organo o l'organismo (gli organi o gli organismi, potrebbero essere infatti più di uno) cui affidare gli indicati momenti di coordinamento (nonché, a garanzia dell'efficacia di questi e a seconda dell'assetto ipotizzato, gli eventuali poteri sostitutivi).

11. La presente proposta di legge tenta di fornire una risposta agli interrogativi posti e alle esigenze manifestate. Ecco in sintesi il contenuto dei singoli articoli del progetto.

Articolo 1. – Il primo comma modifica lievemente la composizione della Conferenza interregionale permanente (che acquista il nome di « Conferenza interregionale per il Po ») prevedendo la presenza anche del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché di un rappresentante delle regioni che non si affacciano direttamente sul fiume, pur facendo parte del bacino. Funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo vengono affidate alla Conferenza, le cui attribuzioni specifiche sono indicate dal comma 3.

Articolo 2. – È istituito un ente denominato « agenzia per il Po », dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. Esso opera come un'impresa privata, pur in attuazione degli indirizzi dell'organo di vigilanza.

Articolo 3. – L'Agenzia, seguendo gli indirizzi della Conferenza, assolve ai compiti precisati in questo articolo. Si tratta di compiti operativi quali lo svolgimento di studi e ricerche, la predisposizione delle proposte di piano decennale e biennale, nonché tutti quelli assegnati dalla legge al « Magistrato per il Po » che, in pratica, l'Agenzia sostituisce (assumendo in carico anche il relativo personale).

Articolo 4. – Vertice dell'« Agenzia » è il suo presidente il quale viene nominato dalla Conferenza per quattro anni, con incarico rinnovabile. Egli dev'essere scelto fra dirigenti di comprovata e decennale esperienza.

Articolo 5. – Sia l'Agenzia, sia la Conferenza sono assistiti dai pareri di un comitato tecnico scientifico. Esso è nominato dalla Conferenza ed ha la composizione prevista dal presente articolo.

Articolo 6. – Vengono precisati i contenuti del piano generale per il bacino del Po.

Articolo 7. – Vengono precisati i contenuti dei piani territoriali e dei piani tematici.

Articolo 8. – Prevede il piano biennale come strumento di attuazione del piano generale.

Articolo 9. – Istituisce un « Fondo per il bacino del Po » e indica le risorse da cui questo è alimentato.

Articolo 10. – Dispone in ordine alla provvista del personale.

Articolo 11. – Introduce disposizioni transitorie per i primi due anni, volte ad evitare che le innovazioni previste dal progetto possano tradursi inizialmente in un rallentamento operativo.

Articolo 12. – Prevede una delega legislativa al Governo per il riordino generale di tutte le competenze relative alla tutela ambientale del bacino del fiume secondo criteri di rispetto delle competenze regionali e massimo coordinamento funzionale.

Articolo 13. – Quantifica l'onere e ipotizza la copertura.

Il Gruppo parlamentare repubblicano nel licenziare questa proposta di legge auspica un rapido confronto fra le forze politiche per assicurare al più presto una strumentazione istituzionale ed operativa agile ed efficiente nonché un approccio coordinato ai problemi posti dalla necessità di risanare il bacino del maggior fiume italiano, questione nazionale di prima grandezza.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Conferenza interregionale per il Po).

1. La Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 1988, n. 27, acquista la denominazione di Conferenza interregionale per il Po ed è composta dal Presidente del Consiglio dei ministri che la presiede, dai ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici e della sanità o da un loro delegato, dai presidenti delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna o da un loro delegato, da uno dei presidenti delle regioni Val d'Aosta, Liguria, Toscana, Trentino-Alto Adige individuato di comune intesa fra queste o da un suo delegato.

2. La Conferenza interregionale per il Po esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti di tutte le amministrazioni competenti in vista della tutela ambientale del bacino idrografico del fiume Po quale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1977, n. 354.

3. In particolare la Conferenza:

a) approva il programma generale di cui all'articolo 6;

b) approva il piano biennale di cui all'articolo 8;

c) approva il piano di ripartizione annuale delle risorse del Fondo di cui all'articolo 9;

d) approva i criteri per la redazione dei piani territoriali e tematici di cui all'articolo 7;

e) coordina l'attività di tutte le amministrazioni statali, regionali e locali volte ad attuare i piani di cui sopra ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

f) esercita i poteri sostitutivi nei confronti di qualsiasi amministrazione inadempiente nominando commissari *ad acta*;

g) nomina su proposta del suo presidente, a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti, il presidente dell'Agenzia per il Po di cui all'articolo 4;

h) esercita il potere di vigilanza sull'Agenzia per il Po e, su proposta del presidente di questa, ne approva lo statuto, nonché annualmente il bilancio di previsione;

i) su proposta dell'agenzia approva il piano generale delle tariffe suppletive relative all'uso delle risorse idriche di qualsiasi origine e genere nonché quelle relative ad ogni tipo di scarico delle aree interessate dai singoli piani territoriali e tematici.

ART. 2.

(Agenzia per il Po).

1. È istituito, con sede in Parma, un ente denominato « Agenzia per il Po ».

2. L'Agenzia per il Po è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed opera in conformità delle norme dell'articolo 2093 del codice civile.

ART. 3.

(Funzioni dell'Agenzia per il Po).

1. L'Agenzia per il Po sulla base degli indirizzi della Conferenza di cui all'articolo 1, sentite le regioni interessate:

a) predispone la proposta di piano generale di cui all'articolo 6;

b) predispone la proposta di piano biennale di cui all'articolo 8;

c) predispone le proposte di criteri per l'adozione dei piani territoriali e dei piani tematici di cui all'articolo 7;

d) formula al comitato Stato-regioni le proposte in ordine all'attività di coordinamento di tutte le amministrazioni pubbliche interessate.

2. L'ente Agenzia per il Po esercita tutte le funzioni attribuite dalla legge 12 luglio 1956, n. 735, come da ultimo modificata dalla legge 10 ottobre 1962, n. 1484, al Magistrato per il Po. In particolare:

a) studia e predispone il piano decennale per la sistemazione idraulica del bacino idrografico del Po;

b) assume tutti i compiti relativi alle opere idrauliche, classificate e non classificate, per le opere di bonifica idraulica ed irrigua, per le opere di sistemazione dei bacini montani, per quelle relative alla navigazione interna in tutto il bacino del Po, nonché per ogni altra opera possa interessare il regime idraulico del Po, del suo delta, dei suoi affluenti;

c) dirige il servizio di piena del Po e di tutti i corsi di acque che interessano il suo bacino;

d) promuove e coordina l'attività di tutti gli organi dello Stato e di ogni altro ente pubblico nel settore delle opere indicate alla lettera *b)*;

e) predispone i programmi annuali delle opere da eseguire.

ART. 4.

(Presidente dell'Agenzia e sue attribuzioni).

1. Il presidente dell'Agenzia per il Po è nominato dal comitato Stato-regioni fra persone di comprovata e decennale esperienza dirigenziale nel settore pubblico o privato.

2. Il presidente rappresenta l'Agenzia. Dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile.

3. Il presidente è coadiuvato dal comitato dei direttori di settore formato dai dirigenti responsabili dei singoli settori e cioè monitoraggio e informazione, pianificazione e progettazione, problemi finanziari, regimazione delle acque, difesa dall'inquinamento, recupero ambientale, affari generali e del personale.

ART. 5.

(Comitato tecnico-scientifico).

1. Il comitato tecnico-scientifico è composto di 11 membri ed è nominato dalla Conferenza di cui all'articolo 1, su proposta del presidente di questa, fra professori universitari a tempo pieno e altre personalità di analoga professionalità e di accertata alta specializzazione e competenza in materia di idraulica, geologia, igiene ambientale, ecologia applicata, idrobiologia, tutela del paesaggio, conservazione della flora, zoologia applicata, economia industriale, economia agricola e trasporti, sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Accademia dei Lincei.

2. Il comitato tecnico-scientifico formula pareri obbligatori nei confronti della Conferenza e dell'Agenzia per il Po.

ART. 6.

(Piano generale).

1. Il piano generale è predisposto dall'Agenzia per il Po sulla base delle proposte formulate dalle amministrazioni pubbliche competenti nonché sulla base di proposte del comitato tecnico-scientifico.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate e il comitato tecnico-scientifico entro il 30 giugno di ogni anno presentano le proposte di aggiornamento del piano generale. Il primo piano generale è stilato sulla base delle proposte presentate entro il 30 giugno del primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il piano generale:

a) individua gli obiettivi da raggiungere ai fini della tutela dell'ambiente nell'ambito del bacino del Po;

b) definisce i criteri per la lotta all'inquinamento dell'acqua e dell'aria;

c) definisce i criteri per il recupero del dissesto idrogeologico;

d) individua le azioni da intraprendere nell'ambito delle diverse aree e dei diversi settori funzionali, specificando l'ordine di priorità, i tempi di attuazione, la ripartizione delle risorse finanziarie;

e) indica le modalità di reperimento delle risorse volte a realizzare le azioni di cui alla lettera *d)*.

ART. 7.

(Piani territoriali e piani tematici).

1. In attuazione del piano generale l'Agenzia per il Po, in collaborazione con le regioni e i comuni territorialmente competenti, formula proposte in ordine ai criteri per la redazione dei singoli piani territoriali regionali o relativi a sotto-bacini che interessano più regioni, nonché ai piani tematici perseguenti singoli obiettivi specifici. Tali proposte sono sottoposte alla Conferenza di cui all'articolo 1 che delibera sugli indirizzi da impartire alle amministrazioni competenti.

2. I piani territoriali individuano gli obiettivi per il recupero e la tutela ambientale nel territorio di specifica competenza. Essi contengono le norme regolamentari quadro in base alle quali le amministrazioni locali nell'ambito di ciascuna area di sotto-bacino autorizzano gli insediamenti produttivi, la normativa cui devono attenersi le imprese agricole, i limiti cui sottoporre ogni ogni genere di scarico civile, agricolo, industriale o di qualsivoglia altra natura, qualora sia necessario adottare parametri più restrittivi rispetto alla normativa vigente, e in particolare rispetto alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e inte-

grazioni assumendo come riferimento le caratteristiche qualitative dei singoli corpi ricettori.

ART. 8.

(Piano biennale).

1. Il piano biennale costituisce attuazione del piano generale. Esso contiene l'elenco dei progetti finanziati a carico del Fondo di cui all'articolo 9.

2. I progetti presentati dalle amministrazioni pubbliche o dalla stessa Agenzia per il Po sono inseriti previa verifica tecnica, anche tramite valutazione d'impatto ambientale, e parere favorevole del comitato tecnico-scientifico nel piano biennale.

3. All'attuazione degli interventi previsti dal piano biennale provvedono le amministrazioni pubbliche e i consorzi che li hanno presentati.

4. L'inserimento nel piano biennale comporta l'attribuzione alle singole opere del carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

5. L'approvazione del piano biennale di attuazione comprensivo dei relativi progetti sostituisce ogni altra approvazione, autorizzazione e parere che qualsiasi amministrazione pubblica sia chiamata a rilasciare in base alle vigenti leggi.

6. Decorsi 60 giorni rispetto ai termini contenuti nel piano biennale l'Agenzia invita le amministrazioni pubbliche competenti a provvedere entro 60 giorni. Decorso tale ulteriore termine l'Agenzia sottopone alla Conferenza interregionale per il Po la proposta di nominare un commissario *ad acta*.

ART. 9.

(Fondo per il Bacino del Po).

1. È istituito presso l'Agenzia un Fondo per il bacino del Po volto a finanziare la realizzazione dei piani annuali deliberati dal comitato Stato-regioni per il Po su proposta dell'Agenzia.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato;

b) le risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni, dalle province e dagli altri enti locali;

c) i proventi delle tariffe suppletive di cui all'articolo 1 lettera *i)*;

d) contribuzioni di privati;

e) accensione di prestiti assistiti da garanzia dello Stato.

ART. 10.

(Provvista del personale).

1. All'ente Agenzia per il Po è trasferito il personale del Ministero dei lavori pubblici appartenente ai ruoli dell'attuale Magistrato del Po nonché dell'ufficio speciale del genio civile per il Po con sede in Parma.

2. Le tabelle organiche del personale dell'Agenzia per il Po sono allegate a ciascun bilancio preventivo.

3. Personale di ruolo delle regioni interessate, dell'università e del Consiglio nazionale delle ricerche può essere comandato presso l'Agenzia per il Po.

ART. 11.

(Disposizioni transitorie).

1. Per gli anni 1988 e 1989 la Conferenza interregionale per il Po delibera entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge un Piano biennale provvisorio sulla base dei progetti già esecutivi presentati dalle singole regioni interessate, su proposta del ministro dell'ambiente.

ART. 12.

(Delega legislativa).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a riordinare l'assetto delle competenze relative alla tutela ambientale del bacino idrografico del fiume Po secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo alla Conferenza interregionale giusto l'articolo 1;

b) attribuzione delle funzioni attuative per quel che riguarda programmazione e coordinamento operativo all'Agenzia per il Po;

c) attribuzione delle funzioni di attuazione dei piani adottati e di realizzazione delle opere da questi previste alle regioni, alle province e ai comuni in base alla natura, estensione e dimensione economica del singolo progetto.

ART. 13.

(Clausola finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 300 miliardi per il 1989 e lire 600 miliardi per il 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Ministero dell'ambiente – Interventi per il disinquinamento dei fiumi del bacino padano ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio di previsione dello Stato.